



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

SENTENZA N. <u>598/2024</u>
Depositata il <u>25/10/2024</u>
R.G. n. <u>170/2024</u>
Cron. n. <u>2284/2024</u>

La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carlo Coco	Presidente
dott.ssa Maria Rita Serri	Consigliere
dott. Roberto Pascarelli	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. **170/2024 RGA**
avverso la sentenza n. 591/2023 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro
emessa e pubblicata il 20/09/2023, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanze ingiunzione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 24/10/2024;
promossa da:

ALESSANDRO RIZZI e MAURIZIO FINELLI, in qualità di liquidatori della
"Da Sandro al Navile Snc di Maurizio Finelli e Alessandro Rizzi" (C.F.
04266580374), rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Di Maso, con elezione
di domicilio presso il suo studio sito in Bologna (BO);

appellanti;

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS (cf
80078750587) in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Cascio ed elettivamente domiciliato presso
l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Istituto sito in Bologna (BO);

appellato;

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite,
come in atti trascritte;

pag. 1 di 9

esaminati gli atti e i documenti di causa;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La vicenda processuale per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(...) 1- I ricorrenti, proponevano opposizione alle ordinanze ingiunzione n. OI 000202061 e n. OI 000204642 (cfr., doc. 2 e 3 fasc. ricorrenti), con le quali INPS chiedeva rispettivamente al sig. Finelli il pagamento dell'importo di euro 11.762,95 e al sig. Rizzi il pagamento dell'importo di euro 15.222,64, a titolo di sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali, per l'anno 2016, nella loro qualità di legali rappresentanti/responsabili della società Da Sandro al Navile snc di Maurizio Finelli e Alessandro Rizzi.

2- I motivi principali del presente giudizio, risiedono nel fatto che, secondo i ricorrenti non sarebbero stati notificati gli atti di accertamento presupposto dell'ordinanza ingiunzione; le pretese contributive sarebbero allora prescritte; inoltre, i provvedimenti sarebbero illegittimi in quanto prevedono sanzioni di ammontare diverso per le medesime violazioni contestate.

Al contrario, parte opposta, costituendosi, ribadisce le proprie posizioni, nel merito e in via pregiudiziale, evidenziando come le asserite doglianze degli opposenti siano totalmente infondate. (...)”.

Il Tribunale di Bologna, istruita la causa sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, ha definito la vertenza con la sentenza n. 591/2023 R.S., emessa e pubblicata il 20/09/2023, così statuendo: “(...) A) respinge il ricorso; B) condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.100,00 oltre accessori se dovuti”.

Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, aderendo alle prospettazioni svolte dall'Istituto opposto, ha ritenuto infondate tutte le eccezioni svolte dagli allora ricorrenti.

Con ricorso depositato in data 21/03/2024, i signori Rizzi Alessandro e Finelli Maurizio hanno spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(...) In Via Preliminare: - Si chiede la sospensione della esecutività ex lege della sentenza impugnata, inaudita altera parte o previa fissazione di udienza in quanto l'importo di condanna derivante dalla stessa è per tabulas errato, come espressamente ammesso da parte resistente INPS;

In Via Principale - accertare e dichiarare la mancata notifica delle ordinanze ingiunzione per mancata produzione di CAD e CAN e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del presunto credito vantato da INPS per intervenuta prescrizione stante il decorso del termine di oltre cinque anni dalla data di riferimento del debito alla data di notifica delle intimazioni di pagamento oggetto di impugnazione, avvenuta rispettivamente il 28/11/2022 e il 30/11/2022;

- riformare la sentenza oggi impugnata accogliendo i motivi di cui al presente atto e di cui al ricorso in opposizione a ordinanze ingiunzione nonché le conclusioni dell'atto di primo grado per i motivi di cui in narrativa e soprattutto in merito all'importo indicato nella sentenza a carico dei presenti ricorrenti.

In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere sussistente la pretesa creditoria vantata da INPS nei confronti degli odierni ricorrenti, si chiede di accertare il corretto importo del credito, così come rideterminato da INPS nella misura di € 10.379,07, con condanna in via solidale della somma citata. (...)"

A fondamento delle suesposte conclusioni, gli odierni appellanti ha articolato tre motivi di gravame, rubricati rispettivamente: *"Sulla mancata notificazione"*; *"Sull'intervenuta prescrizione"*; *"Sull'incongruenza delle somme richieste agli odierni appellanti"*. Gli spiegati motivi di gravame ricalcano, nella sostanza, le eccezioni già svolte in prime cure dagli allora opposenti.

L'INPS, ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame, chiedendone la reiezione, con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata, il tutto con vittoria delle spese del grado.

L'inibitoria proposta dagli odierni appellanti, trattata all'udienza del 16/05/2024, è stata dichiarata inammissibile da questa Corte con ordinanza emessa in pari data.

Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla base dei documenti già prodotti dalle parti in prime cure.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che i motivi di appello proposti dai signori Alessandro Rizzi e Maurizio Finelli, in qualità di liquidatori della "Da Sandro al Navile Snc di Maurizio Finelli e Alessandro Rizzi", da trattarsi distintamente per ragioni di chiarezza espositiva, non risultano meritevoli di accoglimento per le ragioni appresso indicate.

Quanto al primo motivo di gravame, rileva la Corte che, a dispetto di quanto sostenuto dagli odierni appellanti, non corrisponde al vero che non siano stati notificati gli accertamenti della violazione; a ciò l'Istituto ha provveduto, come previsto dall'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689), con atti protocollo INPS.1300.17/07/2017.0255650, avvenuta in data 04/08/2017 e protocollo INPS.1300.17/07/2017.0255648, avvenuta in data 03/08/2017, peraltro, nel caso di Finelli, da lui personalmente ricevuto (cfr. docc. 5-8 fasc. di primo grado INPS).

Tali notifiche sono state entrambe effettuate a mezzo del servizio postale. Le copie digitali prodotte dall'INPS a riprova della ritualità delle suddette notifiche non state disconosciute dagli odierni appellanti (men che meno in maniera specifica) e le relative risultanze, peraltro facenti fede fino a querela di falso, non state nemmeno contestate.

Ciò detto, quanto alla notifica effettuata nei confronti del sig. Finelli, avendo egli ricevuto personalmente l'atto in data 03/08/2017, non sussistono dubbi sulla ritualità del procedimento notificatorio.

Per quanto attiene, invece, alla notifica effettuata nei confronti del sig. Alessandro Rizzi, è doveroso svolgere alcune puntualizzazioni. Il piego, in questo caso, è stato ritirato in data 04/08/2017 dalla moglie del sig. Rizzi (tale signora Russo) presso la residenza di famiglia dell'epoca. A seguito di tale consegna, l'agente postale ha ritualmente spedito al sig. Rizzi Alessandro la C.A.N. (comunicazione di avvenuta notifica), sempre in data 04/08/2017 con raccomandata n. 783329176124, così come si evince chiaramente dall'avviso di ricevimento prodotto dall'INPS sub. doc. 8 del proprio fascicolo di primo grado.

Ciò posto in punto di fatto, si rammenta che nel caso di notificazione postale ai sensi della legge n. 890/1982, se la busta che contiene l'atto viene recapitata, presso l'indirizzo del destinatario temporaneamente assente, a mani di soggetto abilitato alla ricezione per suo conto, la comunicazione (Can) con la quale l'agente postale informa il destinatario stesso dell'avvenuta notificazione è effettuata a mezzo di lettera raccomandata "semplice", ovvero senza avviso di

ricevimento.

Questo principio è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 20736 del 20 luglio 2021, ove è stato altresì ricordato che in questa ipotesi la notifica si perfeziona nei confronti del diretto interessato nel giorno della consegna del piego alla persona abilitata alla ricezione e non in quello, successivo, di recapito della Can.

In particolare, nella parte motiva di tale ordinanza, spiega il supremo Collegio che nel caso di notificazione postale secondo la disciplina di cui alla legge n. 890 del 1982, quando la busta che contiene l'atto da notificare viene recapitata presso l'indirizzo del destinatario a mani di soggetto abilitato alla ricezione per suo conto, l'agente postale è tenuto a notificare il destinatario stesso dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata *“che, in assenza di una prescrizione normativa di utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, può essere legittimamente effettuata con raccomandata semplice (cfr. Cassazione n.10554/2015)”*.

Tale procedura “semplificata”, stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto e che prevede l'invio della prescritta comunicazione dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando, spiegano i Giudici di legittimità, *“è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine”* (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 10012/2021).

Le fasi attraverso cui si snoda tale procedimento notificatorio sono puntualmente disciplinate dalla legge nel rispetto del principio cardine secondo il quale la discrezionalità del legislatore incontra un limite nel fondamentale diritto del destinatario della notifica *“ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto..., non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell'atto notificatogli”* (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 346/1998; in seguito, nn. 360/2003; 366/2007; 3/2010; 258/2012; 175/2018).

Per quanto riguarda la fattispecie in rassegna, l'articolo 7 della legge n. 890/1982, dopo aver previsto al comma 1 che l'operatore postale *"consegna il piego nelle mani proprie del destinatario..."*, precisa nel successivo comma che, laddove la consegna non possa essere fatta personalmente al destinatario, *"il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario..."* e che, in mancanza di detti soggetti, la consegna può essere eseguita *"al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario"*.

Per tutti i casi in cui il piego non venga recapitato personalmente al diretto interessato, il comma 3 dell'articolo 7 stabilisce poi che *"l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata"*.

In merito a questa particolare modalità di notificazione, a parte quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nei citati precedenti circa la sufficienza della mera spedizione (e non anche della ricezione) della Can, che può essere inviata anche senza avviso di ricevimento, si può altresì ricordare la giurisprudenza secondo la quale, rispetto agli elementi strutturalmente costitutivi della fattispecie notificatoria, l'invio della Can ha soltanto un ruolo aggiuntivo di "notizia" dell'"avvenuta notificazione" con la conseguenza che la notifica si perfeziona con la consegna dell'atto e non alla data di spedizione della raccomandata informativa (cfr. Cassazione nn. 4987/2021; 2229/2020; 11562, 7892, 3732/2019).

Ciò detto circa la ritualità della notifica degli accertamenti della violazione, si osserva che con i predetti atti veniva notificato l'omesso pagamento delle quote dei contributi a carico dei lavoratori per l'annualità 2016 (da dicembre 2015 a luglio 2016). Poiché i trasgressori non hanno effettuato il pagamento, entro il termine di tre mesi dall'avvenuta notifica degli accertamenti di violazione, l'INPS ha poi provveduto all'emissione delle ordinanze ingiunzione qui impugnate, con le quali è stato ingiunto rispettivamente il pagamento di € 11.762,95, a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese, per un totale complessivo di € 11.769,55 al sig. Finelli e di € 15.222,64 a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese, per un totale complessivo di €

15.229,24 al sig. Rizzi, come previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che stabiliva che, se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Ma non solo: risultano anche regolarmente notificati gli accertamenti di violazione alla società obbligata in solido con entrambi i trasgressori (cfr docc. 9-12).

A tanto consegue, ad avviso della Corte, la reiezione del primo motivo di gravame.

Parimenti infondato risulta essere, secondo questo Collegio, anche il secondo motivo di impugnazione, a mezzo del quale gli odierni appellanti hanno coltivato in questa sede l'eccezione di prescrizione già sollevata in prime cure e disattesa dal Giudice *a quo*.

Al riguardo, si osserva che l'art. 28 della legge n. 689/1981 dispone che: *"Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile"*.

Ebbene, come noto, costituisce principio generale del nostro ordinamento, ex art. 2935 c.c., che la prescrizione cominci a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina (06.02.2016), poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (sul punto, cfr. Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).

Successivamente, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione ed è rimasta sospesa, prima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 *quater* della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 *bis* della legge 24 aprile 2020, n. 27. In particolare il cit. art. 103 ha stabilito che *"Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo*

ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione...". Dunque, il termine di prescrizione in esame interrotto con la notifica dell'atto di accertamento, come sopra detto, in data 3 e 4 agosto 2017, è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, risultando, pertanto del tutto tempestiva la notifica delle ordinanze-ingiunzioni impugnate, che costituiscono ulteriori atti interruttivi.

In ragione di quanto sopra esposto, anche il secondo motivo di gravame articolato dagli odierni appellanti va respinto.

Infine, va respinta anche l'eccezione di *"incongruenza delle somme richieste agli odierni appellanti"* a titolo di sanzione amministrativa, oggetto del terzo motivo di gravame.

Ed invero, l'INPS in sede di costituzione nel giudizio di prime cure ha illustrato le motivazioni per le quali la sanzione irrogata nei confronti del sig. Rizzi fosse di importo maggiore rispetto a quella del sig. Finelli.

Nella iniziale quantificazione delle sanzioni, infatti, si era tenuto conto della reiterazione della violazione. Nel caso del sig. Finelli si era tenuto conto di una sola reiterazione, mentre per il sig. Rizzi di due reiterazioni della stessa violazione. Difatti, per il Sig. Finelli risultava notificato un precedente accertamento di violazione per la sola annualità 2015 (cfr. docc. 17-18 fasc. di primo grado INPS), e non anche per l'annualità 2014, mentre per il Sig. Rizzi per entrambe le annualità 2014 e 2015 (cfr. docc. 13-14 e 19-20 fasc. di primo grado INPS).

In corso di causa, a seguito dell'introduzione dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante: *"Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro"*, in forza del quale *"1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»"*, la sanzione veniva rideterminata, per entrambi gli odierni appellanti, in € 10.379,07.

E' evidente, quindi, che le Ordinanze-Ingiunzione qui impugnate devono intendersi confermate (così come anche implicitamente ritenuto dal Tribunale di

Bologna nella gravata sentenza) per tale minore importo, risultante dalla rideterminazione delle sanzioni inizialmente irrogate.

Per questi motivi, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello in esame va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.

Le spese di questo grado del giudizio sono poste a carico degli odierni appellanti in quanto soccombenti ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia (pari ad € 26.985,29.) ed all'assenza di attività istruttoria in questo grado e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del decreto cit. (fra cui l'esiguità degli incombenti difensivi compiuti nell'interesse dell'Istituto appellato).

Si dà, infine, atto della reiezione dell'appello ai fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co. 1 *quater*, DPR n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:

- rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere all'INPS le spese del grado che si liquidano in € 3.473,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori come per legge;
- dà, infine, atto della reiezione dell'appello ai fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co. 1 *quater*, DPR n. 115/2002.

Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 24.10.2024

Il Consigliere est.

dott. Roberto Pascarelli



Il Presidente

dott. Carlo Coco



minuta depositata il 25.10.2024

12 FUNZIONARIO UFF
BOT JACOPO CAPPA



